

CONSORZIO
SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE
“C.S.E.A.”

Sede legale Comune di Saluzzo - Via Macallè n. 9 - 12037 (CN)
Sede operativa - P.zza Risorgimento n. 2 - Saluzzo 12037 (CN)
Cod. Fiscale n. 94010350042 - P. I.V.A. 02787760046
Tel. 0175217520 - Fax 0175477553

**SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO E
VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI PER IL
CONFERIMENTO NELLA DISCARICA
CONSORTILE**

PERIODO DI ANNI 10

CARATTERISTICHE TECNICHE DISCARICA

ALLEGATO 4



SETTORE TUTELA TERRITORIO

UFFICIO GESTIONE RIFIUTI

OGGETTO: aggiornamento Autorizzazione Integrata Ambientale – **A2A Ambiente S.p.A** con sede legale in Brescia ed impianto sito nel Comune di Villafalletto, Loc. Formielle – Cascina delle Formiche.

L. 44/00 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Attività: 5.3. b *“Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso al*
- trattamento biologico,
- pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento ed al co-incenerimento. (...);”

Attività: 5.4 *“Discariche che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 Mg, ad esclusione delle discariche per inerti.”*

(Rif. Pratica n. 08.02/146)

IL DIRIGENTE

Premesso che

- la Ditta A2A Ambiente S.p.A., con sede legale in Brescia, è titolare dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento n. 382 del 23/05/2013, valida sino al 30/4/2021, per la gestione della piattaforma di trattamento di rifiuti urbani ed assimilati sita in Villafalletto loc. Formielle - Cascina delle Formiche, a seguito di volturazione del provvedimento rilasciato in capo alla ditta ECODECO Srl, con sede legale in Milano, C.so di Porta Vittoria, 4 (provvedimento conclusivo di voltura n. 6472, rilasciato dal SUAP di Villafalletto, in data 11/12/2013);
- con provvedimento n. 3588 del 28/11/2014, la Provincia:
 - ha approvato il protocollo di formazione del lotto, campionamento analisi e valutazione di conformità del CSS “Rifiuto” della Ditta A2A Ambiente S.p.A. con sede legale in

Brescia, presso la piattaforma di trattamento sita, nell'ambito del sistema integrato provinciale;

- ha stabilito, in ossequio delle disposizioni di cui al D.Lgs 46/14, che il provvedimento n. 382 del 23/5/2013, è valido sino al **30/04/2029**;

- in data 11/2/2015, con provvedimento conclusivo n. 15/003 il SUAP, ha preso atto della modifica non sostanziale relativa all'attività di recupero del biogas, assentita in procedura semplificata;
- in data 22/3/2016, con nota prot. n. 21504, la Provincia ha prorogato l'applicazione del protocollo di campionamento, analisi e valutazione di conformità in relazione al CSS "rifiuto", fino al 31/12/2016;
- in data 26/1/2017, con nota prot. n. 2017-AMB-000282-P, la Ditta A2A Ambiente S.p.A. ha trasmesso la relazione riassuntiva di applicazione del protocollo di campionamento, analisi e valutazione di conformità, di produzione del CSS "rifiuto", relativa all'anno 2016;
- in data 14 febbraio 2017 ha avuto luogo, presso la Provincia, un tavolo tecnico per la valutazione dei risultati conseguiti e delle criticità emerse nel corso dei due anni di applicazione del protocollo sul CSS, che ha ritenuto conclusa tale sperimentazione ed ha definito ai produttori ed all'utilizzatore le prescrizioni necessarie per l'aggiornamento delle Autorizzazioni Integrate Ambientali ai fini dell'applicazione della procedura ;
- con nota prot. n. 14409 del 22/2/2017 la Provincia ha trasmesso il verbale della succitata riunione richiedendo, nel contempo, ai soggetti interessati, di fornire la procedura di campionamento, analisi e valutazione di conformità e l'aggiornamento del piano di monitoraggio e controllo per quanto attinente il CSS;
- la Ditta A2A Ambiente S.p.A. con nota pervenuta al prot. n. 18881 del 9/3/2017 ha trasmesso quanto richiesto ovvero la "Procedura Tecnica relativa alla formazione del lotto, campionamento, analisi e valutazione di conformità del CSS - Marzo 2017" e l'aggiornamento del Piano di monitoraggio e controllo – Marzo 2017;
- successivamente, con nota prot. n. 29098 del 3/4/2017, il Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo ha espresso il proprio parere al riguardo, richiedendo nel contempo alcune modifiche relative alle metodiche, ai parametri da analizzare ed alle modalità di restituzione agli Enti delle risultanze. Con la medesima nota il Dipartimento ha aggiornato il profilo dei controlli di parte pubblica, relativo al provvedimento integrato ambientale vigente;
- con nota prot. n. 2017 AMB 000945-P del 5/4/2017 la Ditta A2A Ambiente S.p.A. ha rivisto ed integrato la "Procedura Tecnica relativa alla formazione del lotto, campionamento, analisi e valutazione di conformità del CSS - Aprile 2017" e l'aggiornamento del Piano di monitoraggio e controllo – Marzo 2017, secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo con la nota succitata;
- con nota prot. 29551 del 10/4/2017, la Provincia ha preso atto dell'operatività della "Procedura Tecnica relativa alla formazione del lotto, campionamento, analisi e valutazione di conformità del CSS - Aprile 2017";
- con nota prot. n. 2017-AMB000760-P del 15/3/2017, la Ditta A2A S.p.A. , in adempimento a quanto richiesto con provvedimento di diffida adottato dalla scrivente con nota prot. n. 15516 del 24/2/2017, ha comunicato che:
 - o intende confermare la gestione nettamente separata dei rifiuti speciali dal flusso dei rifiuti urbani, garantendo la sospensione dei conferimenti degli stessi in caso di

- mancata produzione di CSS, salvaguardando in tal modo la volumetria della discarica, come peraltro previsto nel progetto approvato;
- stabilisce nel 50% il quantitativo massimo di rifiuti speciali da aggiungere alla frazione secco-leggera nel ciclo di produzione del CSS;

dato atto che si rende necessario aggiornare il provvedimento integrato ambientale per introdurre la succitata modifica relativa al biogas e per inserire la Procedura Tecnica relativa alla formazione del lotto, campionamento, analisi e valutazione di conformità del Combustibile Solido Secondario (Aprile 2017) e modificare le prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti speciali;

dato altresì atto che risulta necessario modificare il piano di monitoraggio e controllo e inserire il nuovo profilo di parte pubblica trasmesso dal Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo, con nota prot. n. 29098 del 3/4/2017;

ritenuto che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale e che, pertanto, risulta necessario modificare gli allegati tecnici 1 e 2 del provvedimento n. 382 del 23/05/2013 con l' **allegato 1 – aggiornamento 1** e con l'**allegato 2 – aggiornamento 2 che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;**

visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372" e, in particolare, l'Allegato I "Linee guida generali" e l'Allegato II "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";
- la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed in particolare l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs 59/2005;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

- il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69", che ha inserito la disciplina dell'A.I.A. al titolo III bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. abrogando il relativo D.Lgs 59/05;
- il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello Unico delle Attività Produttive, già istituito con il D.P.R. n. 447 del 20 ottobre 1998;
- il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/15/UE relativa alle emissioni industriali(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento");
- la L.R. 29/10/2015, n. 23 di riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

DISPONE

- 1) **di aggiornare**, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, valida sino a tutto il **30/4/2029** ai sensi dell'art. 29-octies D.Lgs. 152/06 e s.m.i., rinnovata con provvedimento n. 382 del 23/05/2013 e s.m.i. in capo alla la Ditta A2A Ambiente S.p.A. con sede legale in Brescia, via Lamarmora, 230 – P. IVA 01066840180 - per l'impianto sito nel Comune di Villafalletto, Loc. Formielle, Cascina delle Formiche ove sono svolte le seguenti attività IPPC:

Attività: 5.3. b *"Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso al*

- trattamento biologico,

- pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento ed al coincenerimento. (...)";

Attività: 5.4 *"Discariche che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 Mg, ad esclusione delle discariche per inerti."*

- 2) **di vincolare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto dei limiti e delle prescrizioni**, nonché della frequenza e delle modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicate nell' **Allegato tecnico n. 1 – aggiornamento 1 e Allegato tecnico 2 - aggiornamento 1, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento**;
- 3) **di dare atto** che il campionamento l'analisi e la valutazione di conformità del CSS sono assoggettati alla procedura richiamata nella nota, pervenuta al prot. n. 28938 del 7/4/2017;
- 4) **di stabilire che** le attività di monitoraggio e controllo devono essere condotte secondo le previsioni contenute nella documentazione sopra richiamata e nel rispetto delle prescrizioni dell'**Allegato tecnico n. 2 – aggiornamento 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento**;

- 5) **di dare atto che, decorsi sei mesi dalla notifica del presente provvedimento**, la Ditta A2A Ambiente S.p.A. deve inviare alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo, una relazione per verificare lo stato di applicazione della procedura di campionamento analisi e valutazione di conformità relativamente al CSS "rifiuto" derivante dall'impianto ed eventuali criticità riscontrate;
- 6) **di dare atto** che l'aggiornamento di cui al presente provvedimento è **ricompreso** nelle polizze fidejussorie:
 - a. n. 465881 per la gestione operativa della discarica e n. 465882 per la gestione post-operativa della discarica, stipulate con il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.– Filiale di Milano, Via Cino del Duca, 8 - P.IVA 06862150155 accettata con Provvedimento Dirigenziale con provvedimento n. 534 del 1/08/2013 e volturate in capo alla Ditta A2A S.p.A con provvedimento n. 1757 del 3/6/2014 ;
 - b. n. 2015116 per la gestione della piattaforma di trattamento stipulata con la Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A (siglabile COFACE) con sede in Milano, Via Spadolini n. 4 - P.IVA 09448210154 e, per essa, con l' Agenzia generale con sede in P.le Martesana 4, Milano, accettata dalla Provincia con provvedimento n. 535 del 01/08/2013 e volturata in capo alla Ditta A2A S.p.A con provvedimento 1758 del 3/6/2014;
- 7) **di trasmettere** copia del presente provvedimento al Comune di Villafalletto, al SUAP di Villafalletto, al Dipartimento Provinciale dell'Arpa di Cuneo, al Dipartimento di Prevenzione – Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL CN1 di Cuneo, all'Associazione Ambito Cuneese di Fossano ed all'Assessorato Ambiente della Regione Piemonte;
- 8) **di disporre** che, in caso di modifica dell'impianto, del ciclo produttivo e/o delle attività anti-inquinamento, il Gestore deve darne comunicazione alla Provincia, per il tramite del SUAP competente per territorio, **almeno 60 giorni prima**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dalla Provincia ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- 9) **di dare atto** che la cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
- 10) **di stabilire** che il presente provvedimento deve sempre essere **custodito**, anche in copia, presso l'impianto;
- 11) **di dare infine atto** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato o, in alternativa, al T.A.R. competente entro i termini previsti dalla legge;

- **EVIDENZIA** -

- che, nel caso di modifiche degli impianti di cui all'art. 29-*nonies* del D.Lgs 152/06 e s.m.i. tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC, la ditta deve allegare, alla documentazione prevista dallo stesso articolo, la valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616;
- che il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, all'Arpa - Dipartimento di Cuneo - ed al Sindaco del Comune di Villafalletto i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- che, ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs 128/2010, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A. Piemonte;
- che il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ex D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da ARPA Piemonte;
- che l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-*decies* e 29-*quattordicies* del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs 128/2010;
- che copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente provvedimento, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 21;
- che sono fatti salvi i diritti di terzi.

Funzionari estensori

P.I. Ivana Petti
Ing. Cavallo Gianluca

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE TUTELA TERRITORIO
Dott. Luciano FANTINO

ALLEGATO TECNICO 1 DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (aggiornamento)

Premessa	2
Inquadramento catastale.....	3
Prescrizioni generali.....	3
IMPIANTO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI (OPERAZIONI DI SMALTIMENTO D15 E D8 ED OPERAZIONI DI RECUPERO R13, R3, R4, R12 DI CUI AGLI ALLEGATI "B" E "C" DELLA PARTE IV DEL D.LGS 152/06 e s.m.i.).....	4
Ciclo di lavorazione.....	4
Confronto con le MTD.....	6
Prescrizioni specifiche per l'impianto di trattamento e valorizzazione rifiuti	6
PRODUZIONE ED USO DELL'ENERGIA	11
Prescrizioni specifiche	11
EMISSIONI IN ARIA.....	12
Stato di fatto e confronto con MTD.....	12
Quadro emissivo e limiti di emissione	13
Prescrizioni specifiche	14
5.4: IMPIANTO DI DISCARICA (OPERAZIONE DI SMALTIMENTO D1 DELL'ALLEGATO "B" ALLA PARTE IV DEL D.LGS 152/06 e s.m.i.).....	17
Conformità al D.Lgs. 36/03 ovvero alle MTD.....	20
Prescrizioni specifiche per la realizzazione delle opere in progetto relative all'ampliamento	21
Prescrizioni specifiche per la gestione operativa, le emissioni in atmosfera e modalità di chiusura della discarica	23
ASPETTI CONSIDERATI UNITARIAMENTE PER LE DUE ATTIVITA' IPPC (invariato dal rinnovo)	27
UTILIZZO DELL'ACQUA; EMISSIONI IN ACQUA, NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO E NEL SUOLO.....	27
Quadro emissivo e limiti di emissione	29
Prescrizioni specifiche per l'utilizzo dell'acqua, le emissioni in fognatura ed in acque superficiali ..	31
Prescrizioni specifiche per il Piano di Prevenzione e Gestione Acque di Prima pioggia e lavaggio aree esterne.....	31
EMISSIONI SONORE (invariato dal rinnovo).....	32
Quadro emissivo e limiti di emissione	32
Prescrizioni specifiche per le emissioni sonore	33

Premessa

Con Deliberazione n. 902 del 3 dicembre 2002, l'Esecutivo della Provincia di Cuneo ha espresso positivo giudizio di compatibilità ambientale, approvato il progetto ed autorizzato l'esercizio di un impianto di trattamento, mediante bio-essiccazione di rifiuti urbani raccolti a valle della raccolta differenziata nel bacino n. 11 (Saluzzese- Saviglianese- Fossanese), con attigua discarica di servizio, destinata a ricevere scarti e sovralli di trattamento, in capo al Consorzio Servizi Ecologia Ambiente di Saluzzo, da ubicarsi nel Comune di Villafalletto in Loc Formielle. Cascina delle Formiche.

Successivamente, la Determinazione Dirigenziale n. 1026 del 24/12/2003 ha apportato modifiche al contenuto prescrittivo per la realizzazione della discarica, mentre con la Determinazione Dirigenziale n. 923 del 20/9/2004, è stato modificato l'assetto impiantistico del trattamento della frazione secca per la produzione di un CDR di qualità. Con Determinazione Dirigenziale n. 879 del 30/9/2005, è stato approvato il piano di adeguamento della discarica alle disposizioni del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36.

Dal 5/5/2005, ha operato presso la piattaforma la ditta CMT Ambiente S.r.l. di La Loggia (TO) che ha prodotto CDR in forza dell'iscrizione n. 423 nel registro delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti speciali non pericolosi ex D.M. 5/2/1998.

Con Determinazione Dirigenziale n. 521 del 8/6/2007, è stato autorizzato lo stoccaggio provvisorio del CDR su platea in cemento, appositamente allestita nelle vicinanze dell'impianto, che in seguito non è stata realizzata.

Con provvedimento n. 240 del 14/3/2008, è stata rilasciata, in capo alla ditta Amica Villafalletto S.r.l., l'autorizzazione integrata ambientale per la gestione della piattaforma di trattamento rifiuti e produzione CDR con annessa discarica. In tale contesto è stata modificata la gestione della fossa scarti, per aumentare il recupero energetico ed è stato rivisto il contenuto prescrittivo del piano di sorveglianza e controllo della discarica, approvato ai sensi del D. Lgs. 36/03 con la Determinazione Dirigenziale n. 879 del 30/09/2005.

Tale provvedimento è stato in seguito volturato in capo alla ditta ECODECO S.r.l. con sede legale in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 4 (D.D. 429 del 11/9/2009).

Con provvedimento n. 576 del 19/07/2011, l'autorizzazione integrata ambientale è stata modificata, in modo sostanziale, a seguito di richiesta di ampliamento della discarica, previo conseguimento di positivo giudizio di compatibilità ambientale - con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 77 del 3/5/2011. Il provvedimento di modifica ha tenuto conto delle varianti non sostanziali intervenute dal rilascio dell'autorizzazione n. 240 del 14/03/2008.

Con provvedimento n. 382 del 23/5/2013, l'autorizzazione integrata ambientale è stata rinnovata tenendo conto delle modifiche intervenute nel tempo e, successivamente, è stata volturata in capo ad A2A Ambiente SpA con sede legale in Brescia, Via Alessandro Lamarmora 230.

Con provvedimento finale n. 15/003 del 11/2/2015, il SUAP di Villafalletto ha preso atto della la modifica non sostanziale relativa all'inserimento dell'attività di recupero del biogas – già assentita in procedura semplificata - nel provvedimento integrato ambientale.

A far data dal 2014 ha preso avvio il protocollo di sperimentazione per il campionamento, l'analisi e la valutazione di conformità del CSS rifiuto, nell'ambito del sistema integrato, che si è conclusa con la presa d'atto della Provincia prot. 29551 del 10/4/2017 della "Procedura Tecnica relativa alla formazione del lotto, campionamento, analisi e valutazione di conformità del CSS - Aprile 2017"

Prescrizioni specifiche per la gestione operativa, le emissioni in atmosfera e modalita' di chiusura della discarica .

Deve essere data attuazione al Piano di gestione operativa, presentato alla documentazione di rito per la modifica di autorizzazione integrata ambientale, purché conforme al punto 2 dell'allegato 2 del D.Lgs. 36/03.

Inoltre, è fatto obbligo il rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

1. la discarica per rifiuti non pericolosi è da intendersi in via prioritaria funzionale all'attigua piattaforma di trattamento, posta a servizio dei rifiuti urbani provenienti dal bacino n. 11 "Saluzzese-Saviglianese-Fossanese"; essa inoltre è da intendersi quale impianto di destinazione dei rifiuti preventivamente sottoposti a trattamento prodotti sul territorio della Provincia di Cuneo;
2. al fine di garantire gli obiettivi di riduzione graduale del quantitativo di rifiuti biodegradabili da inviare in discarica stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 36/03, è fatto obbligo provvedere al preventivo trattamento dei rifiuti;
3. i rifiuti ammessi in discarica sono:
 - **codice CER 19 05 01** "parte di rifiuti urbani e simili non compostata";
 - **codice CER 19 05 03:** "compost fuori specifica" ;
 - **codice CER 19 12 12** " altri rifiuti compresi i materiali misti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti";
 - **codice 20 03 01** "rifiuti urbani non differenziati" qualora presentino le stesse caratteristiche dei rifiuti trattati, ai sensi delle disposizioni contenute nel Programma Regionale dei Rifiuti Biodegradabili approvato con DGR n. 22-12919 del 5/7/2004 come successivamente modificato. Il conferimento in discarica di tali rifiuti deve essere preventivamente comunicato alla Provincia ed al Dipartimento dell'ARPA di Cuneo, inviando la documentazione attestante la presenza dei requisiti richiesti dalla normativa richiamata;
 - **codice 20 03 03** "residui della pulizia stradale";
 - **codice 19 08 01** "vaglio" (residui dalla sgrigliatura e pulizia delle acque) provenienti da impianti di depurazione siti sul territorio provinciale;
 - **codice 19 08 02** "rifiuti dell'eliminazione della sabbia", provenienti da impianti di depurazione siti sul territorio provinciale;
 - **codice 17 05 04** "terre e rocce da scavo", limitatamente all'uso come copertura finale ed infrastrato , fermo restando il rispetto della permeabilità $\geq 10^{-3}$ m/s e la resistenza all'aggressione chimica dei percolati;
 - **codice 16 01 03** "pneumatici fuori uso" (esclusi quelli per biciclette e quelli con diametro esterno superiore a 1400 mm), da utilizzarsi esclusivamente come materiale di ingegneria (a protezione del telo). Nell'utilizzo dei pneumatici come materiale "ingegneristico" per la copertura dei teli d'impermeabilizzazione della discarica è necessario adottare accorgimenti per evitare la formazione di ristagni d'acqua (es. riempimento con sabbia, taglio o foratura dello pneumatico usato ecc.);
4. tutti i rifiuti in ingresso in discarica devono essere sottoposti ai controlli periodici indicati nella apposita sezione del Piano di Monitoraggio e controllo;
5. sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 36/03 in materia di regolamentazione dei rifiuti non ammessi in discarica;

6. durante la gestione della discarica devono essere adottati tutti quegli accorgimenti necessari per evitare la produzione e la diffusione di polveri e/o materiali leggeri, con particolare riguardo alle fasi di scarico e di movimentazione dei materiali; nello specifico, le movimentazioni di rifiuti e/o altri materiali sfusi devono essere effettuate con automezzi dotati di copertura del cassone;
7. la copertura giornaliera deve essere garantita entro la fine della giornata lavorativa.
Per la realizzazione degli infrastrati e per la copertura giornaliera è ammesso l'utilizzo di materie derivanti dall'attività di recupero inerti, di idonea pezzatura purché sia garantita una permeabilità $\geq 10^{-3}$ m/s e le determinazioni analitiche svolte sull'eluato, secondo quanto previsto in Allegato 3 al DM 5/2/1998, come modificato dal DM 186/06, siano conformi ai limiti stabiliti dall'allegato medesimo; deve inoltre essere garantita la resistenza all'aggressione chimica dei percolati
8. la copertura della discarica può essere effettuata tramite l'utilizzo di teli mobili e con l'utilizzo di rifiuto di terre e rocce da scavo, fermo restando il rispetto della permeabilità $\geq 10^{-3}$ m/s;
9. l'istante deve garantire sempre, nell'esecuzione dei successivi interventi e nella gestione vera e propria della discarica, il rispetto delle aree interessate e contermini, ponendo particolare riguardo anche agli aspetti estetici e paesaggistici;
10. a viabilità di accesso alla discarica deve essere idonea a garantirne la percorribilità in ogni periodo dell'anno e tale da ridurre la polverosità;
11. durante la gestione della discarica devono essere adottati tutti quegli accorgimenti necessari per evitare la produzione e la diffusione di polveri, con particolare riguardo alle fasi di scarico e di movimentazione dei materiali;
12. nell'esercizio dell'impianto devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare:
 - deve essere evitata la perdita accidentale o l'abbandono di rifiuti anche in fase di movimentazione e/o trasporto;
 - deve essere evitata la formazione di aerosoli al fine di diminuire l'emanazione di odori sgradevoli;
 - è fatto obbligo di provvedere periodicamente alla disinfestazione e derattizzazione dell'area. La frequenza di tali operazioni, i prodotti impiegati ed i periodi dell'anno in cui esse sono condotte devono essere concordati con la competente autorità di controllo in materia igienico-sanitaria, in funzione delle condizioni climatiche locali e del tipo di rifiuti trattati;
 - nell'ambito della discarica deve essere vietato l'incenerimento di rifiuti di qualsiasi tipo;
13. è vietato smaltire rifiuti di qualunque tipologia provenienti da altre Regioni fatti salvi specifici accordi ai sensi della vigente normativa in materia;
14. deve essere adottata ogni cautela che assicuri la captazione, la raccolta ed il trattamento di eventuali effluenti liquidi, dei residui solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività svolta nell'impianto;
15. deve essere costantemente mantenuto in funzione il sistema di raccolta del percolato: in particolare, deve essere garantita la impermeabilizzazione della vasca di raccolta dei percolati, dimensionata in modo tale da permettere un sufficiente periodo di stoccaggio anche in occasione di precipitazioni intense;
16. il sistema di raccolta deve essere gestito in modo tale da minimizzare il battente statico di percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento ed estrazione;

17. presso i pozzi per il controllo del livello statico di percolato all'interno della vasca dei rifiuti deve essere possibile la misurazione del livello di liquido e desumere la quota raggiunta dal battente statico, la quota assoluta della testa pozzo e la quota da fondo vasca. In merito si rimanda all'apposita sezione dell'allegato n. 2;
18. l'innalzamento dei pozzi di cui al punto precedente, nella fase di coltivazione deve essere realizzato con elementi finestrati e dotati di apposita corona drenante;
19. i misuratori di portata del percolato, devono essere adeguatamente tarati, in funzione delle caratteristiche fisiche del percolato stesso e sottoposti a manutenzione. La documentazione inerente la taratura deve essere conservata e messa a disposizione degli Organi di controllo è fatto obbligo di mantenere in fase di coltivazione di ciascun settore in perfetta funzionalità un sistema di sollevamento del percolato che garantisca il contenimento del battente di percolato all'interno del pacchetto drenante di fondo;
20. il percolato deve essere conferito, con regolarità, a depuratore autorizzato ai sensi del D.Lgs. 152/06. E' ammesso, nel rispetto delle previsioni progettuali e sui lotti su cui è terminata la coltivazione, l'utilizzo del percolato per attivare la fase anaerobica di produzione del biogas. Al medesimo scopo è consentito l'utilizzo delle acque di dilavamento dei piazzali e del percolato prodotto dall'attigua piattaforma;
21. il percolato è accumulato temporaneamente in due serbatoi aventi ciascuno 600 mc di volume utile di stoccaggio;
22. è vietato l' utilizzo di acqua di falda o potabile per attivare o mantenere la fase anaerobica di produzione del biogas di cui al precedente punto;
23. deve essere mantenuta in efficienza la rete di captazione del biogas e si devono adottare tutte le cautele atte a contenere fenomeni di disassamento dei camini, provvedendo, ad esempio, al posizionamento di un gabbione esterno di contenimento dell'inerte drenante. Il gas derivante dall'attività biologica di decomposizione dei rifiuti deve essere avviato all'impianto per il recupero energetico allestito e gestito secondo le previsioni progettuali inviate a corredo dell'istanza. Nel caso di impraticabilità del recupero energetico, deve essere inviato a idonea torcia per la combustione del biogas a temperatura maggiore di 850 °C, concentrazione di ossigeno maggiore o uguale al 3% in volume e tempo di ritenzione maggiore o uguale a 0,3 secondi". Il ricorso a torce statiche è ammesso solo in caso di emergenza sui settori in coltivazione e previa comunicazione alla Provincia ed al Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo;
24. deve essere sempre garantito che, all'interno dei pozzetti e dei cavidotti presenti sul bordo della discarica, non si abbia presenza di biogas in concentrazioni tali da costituire pericolo di esplosione;
25. è fatto obbligo adottare gli interventi descritti nel piano di Gestione Acque meteoriche;
26. deve essere mantenuto e costantemente aggiornato un registro di coltivazione della discarica da cui sia possibile desumere le operazioni di coltivazione nel tempo (lotto, stesura infrastrato, posizionamento tubazioni, ecc); i dati e le informazioni riportate sul registro devono essere messe a disposizione del Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo che, se del caso, potrà richiedere l'annotazione di dati integrativi;
27. deve essere mantenuta in piena efficienza la rete dei dispositivi predisposti per garantire il monitoraggio delle matrici ambientali. Per lo svolgimento dei monitoraggi ambientali si rimanda all'allegato n. 2 del presente provvedimento;

28. **alla data di cessazione del conferimento dei rifiuti in discarica**, l'istante deve inviare debita comunicazione alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, corredata di un rilievo plano-altimetrico riportante eventuali variazioni rispetto alle quote indicate nella scheda tecnica allegata al presente provvedimento;
29. **entro 60 giorni dalla data di cui sopra**, deve essere comunicato alla Provincia, al Dipartimento A.R.P.A di Cuneo ed al Comune di Villafalletto, la data di inizio dei lavori di copertura, che deve essere realizzata in conformità alle disposizioni indicate al punto 2.4.3. del D.Lgs 36/03 e delle previsioni progettuali. Unitamente a tale documento deve essere inviato un cronoprogramma dei lavori, comprensivo della realizzazione di eventuali ulteriori pozzi di captazione del biogas e della regimentazione delle acque meteoriche;
30. l'utilizzo di una copertura provvisoria con struttura più semplice finalizzata a isolare la massa dei rifiuti in corso di assestamento deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed al Dipartimento provinciale ARPA di Cuneo inviando apposita relazione tecnica indicante modalità e tempistiche;
31. ad ultimazione dei lavori di copertura della discarica devono essere inviati, alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, la certificazione di regolare esecuzione di tutte le opere, firmata da professionista abilitato, Contestualmente **deve essere formulata l'istanza di autorizzazione alla chiusura, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/03**; in tale richiesta deve essere puntualmente indicata la titolarità dei soggetti che provvedono a garantire il periodo di post-gestione, sia per le operazioni di manutenzione degli interventi, sia per le operazioni di smaltimento del percolato, sia per l'esecuzione del piano di sorveglianza e controllo, nonché per il recupero energetico del biogas;
32. devono essere disponibili mezzi di rapido intervento nell'eventualità che un incendio si sviluppi nella discarica. A tale scopo occorre accantonare un'adeguata riserva, facilmente accessibile, di materiale di ricoprimento e predisporre idoneo servizio di sorveglianza nell'arco dell'intera giornata;
33. la discarica deve essere dotata di idoneo impianto per il lavaggio delle gomme degli automezzi e di quelle parti di automezzo che, dopo lo scarico, risultano sporche di rifiuti.

5.4: IMPIANTO DI DISCARICA (OPERAZIONE DI SMALTIMENTO DI DELL'ALLEGATO "B" ALLA PARTE IV DEL D.LGS 152/06 e s.m.i.)

Attività: 5.4 *“Discariche che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 Mg, ad esclusione delle discariche per inerti.”*

Premessa

La discarica attualmente in esercizio è stata autorizzata, nell'ambito del complesso IPPC comprendente la piattaforma di trattamento, con Determinazione del Dirigente della Provincia di Cuneo n. 240 del 14/3/2008. La volumetria a suo tempo autorizzata era pari a 272.500 mc, di cui 260.000 mc di rifiuti e 12.500 mc di materiale drenante per infracopertura.

Con provvedimento n. 576 del 19/07/2011 è stato autorizzato un ampliamento da realizzarsi in sei nuovi lotti per rifiuti non pericolosi, preventivamente sottoposti a trattamento, con un incremento di volumetria utile pari a 600.000 mc. In realtà il primo lotto viene realizzato in sopralzo alla discarica esistente ed il sesto in raccordo alla medesima. I lotti che interessano nuove aree sono quattro ed hanno una superficie pari a circa 50.200 mq.

Ubicazione e caratteristiche del sito

L'area in cui è situata la discarica attualmente autorizzata è di proprietà della ditta A2A Ambiente Srl.

La scheda sottostante riporta i dati relativi alla situazione Autorizzata con D.D. 240/08.

SCHEMA TECNICA FOSSA SCARTI

Morfologia impianto.	Scavo + sopraelevazione	
Individuazione catastale dell'impianto.	Foglio 17 – Mappale 208 (di 139.176 mq)	
Superficie utile per lo smaltimento.	Fondo Vasca.	17.680 mq
	Piano di posa rifiuti.	19.250 mq
	Massima orizzontale.	24.400 mq
	Di sopraelevazione (sommitale).	16.820 mq
Quota media fondo vasca (scavo).	394,92 m s.l.m.	
Quota media piano di posa dei rifiuti.	396,72 m s.l.m.	
Quota media finale (media tra Qmax e Qmin) prima della copertura definitiva.	(Qmin 399,85 – Qmax 410,2) Qmedia 405,02	
Quota media finale (media tra Qmax e Qmin) comprensiva della copertura definitiva (lo spessore della copertura è stata modificata dal D.Lgs. 36/2003).	(Qmin 400,50 – Qmax 412,70) Qmedia 406,60	
Profondità dell'invaso (da piano posa rifiuti ad argine).	4-5 m	
Elevazione discarica al di sopra del piano campagna (aumentata per effetto dell'aumentato spessore della copertura definitiva con D.Lgs. 36/2003).	14,45	
Pendenza delle scarpate in scavo.	33°	
Pendenza delle scarpate in elevazione.	Max 33°	
Altezza media finale del cumulo dei rifiuti: dal piano medio di posa dei rifiuti alla Quota media finale (media tra Qmax e Qmin) prima della copertura definitiva.	8,3 m	
Volumetria complessiva (rifiuti + coperture): originariamente era indicata in 303.920 mc: è stata aumentata per effetto dell'aumentato spessore della copertura di 0,7 m (D.lgs. 36/2003).	321.000 mc	
Volume netto dei rifiuti.	Circa 260.000 mc	
Volume degli infrastrati.	12.500 mc	
N. pozzi di controllo del livello statico del percolato, interni alla fossa scarti.	n. 4	
N. pozzi di raccolta e rilancio del percolato al serbatoio, interni alla fossa scarti.	n. 4	
N. pozzi di estrazione del biogas, interni alla discarica.	n. 33 pozzi + n. 21 sonde inclinate in parete	
N. piezometri per il monitoraggio delle acque sotterranee.	n. 15	
N. piezometri per il monitoraggio presenza biogas al contorno della discarica	n. 4	

La scheda sottostante riporta invece i dati tecnici principali dei nuovi lotti di ampliamento

SCHEMA TECNICA FOSSA SCARTI

Morfologia	Scavo + sopraelevazione	
Individuazione catastale.	Foglio 17 Mappale 208 Foglio 18 mappali 85, 101,105 e 107	
Superficie utile per lo smaltimento.	Fondo scavo	45.300 mq
	Piano di posa rifiuti.	9.800 mq
	Massima orizzontale.	50.200 mq
Quota media fondo vasca (scavo).	396,03 m s.l.m.	
Quota media piano di posa dei rifiuti.	397,53 m s.l.m.	
Quota massima finale rifiuti	412.0 m s.l.m.	
Quota massima copertura definitiva (spessore 2,5 m)	414.5 m s.l.m.	
Profondità dell'invaso (Quota piano campagna – quota fondo scavo)	2,47 m	
Elevazione massima scarica da quota media p.c. 398.73 m	15.77	
Pendenza argine perimetrale	Max 30°	
Pendenza delle scarpate in elevazione.	Min 5% max 67%	
Volumetria complessiva (rifiuti + coperture):	circa 645.000 mc	
Volume netto dei rifiuti.	Circa 600.000 mc	
N. pozzi estrazione e di controllo del livello statico del percolato, interni alla fossa scarti.	n. 4	
N. pozzi di raccolta e rilancio del percolato al serbatoio, interni alla fossa scarti.	n. 4	
N. pozzi di estrazione del biogas esterni	2 esistenti 4 in progetto	
N. piezometri per il monitoraggio delle acque sotterranee.	8 esistenti 5 in progetto	

I dati specifici dei singoli lotti sono riportati nella tabella sottostante

LOTTO	Area su disc esistente (mq)	Area ampliamento (mq)	V utile (mc)
5 (sopralzo)	14.700		25.000
6		9.700	80.000
7		14.850	150.000
8		9.550	95.000
9		16.100	175.000
10 (raccordo)	3.700		75.000
TOT	18.400	50.200	600.000

Conformità al D.Lgs. 36/03 ovvero alle MTD

La discarica ha ottenuto l'approvazione del progetto di adeguamento, tuttavia presenta alcune difformità strutturali individuabili nelle modalità di impermeabilizzazione. La medesima nel corso delle Conferenze di Servizi ha ottenuto pareri favorevoli da parte di esperti ed Organi tecnici vincolati all'osservanza di precise prescrizioni.

Si può pertanto considerare l'impianto nel complesso conforme alle MTD, tenendo conto delle perizie effettuate dagli esperti in ordine alla equivalenza delle modalità di impermeabilizzazioni adottate sul fondo della vasca e sulle pareti alle prescrizioni impartite dal D.Lgs 36/03.

Le opere in progetto sul lotto in ampliamento sono conformi alle disposizioni del D.Lgs 36/03. In particolare:

- l'impermeabilizzazione prevede una distanza dal livello di massima escursione della falda superiore a 2 m, il posizionamento di uno strato di argilla dello spessore di un m avente caratteristiche di permeabilità pari a $K \leq 10^{-9}$ m/sec una geomembrana in HDPE dello spessore di 2 mm, un geotessile TNT con grammatura di 400 g/mq ed uno strato inerte drenante di spessore pari a 50 cm in cui vengono posizionate le tubazioni di raccolta del percolato. La rete di raccolta percolato è costituita per ciascun lotto idraulicamente separato da collettore principale, pozzo di estrazione sistema di sollevamento pozzo di controllo del battente e tubazione per l'invio del percolato al serbatoio di accumulo. E' prevista l'installazione di un secondo serbatoio di raccolta percolato avente volume utile di stoccaggio pari a 600 mc.

Attualmente il biogas è convogliato ad impianto costituito da 4 motori, di cui uno di riserva, da 200 kWe ciascuno. Con l'ampliamento della discarica è prevista l'installazione di un quinto motore da 200 kWe.

Il monitoraggio delle acque sotterranee subirà alcune modifiche nella configurazione della rete di piezometri. Si renderà necessario chiudere 9 piezometri (Pz2, Pz3, Pz4, Pz5, Pz12, Pz13, Pz14, Pz15, Pz17 e ne verranno realizzati cinque (Pz2*, Pz3*, Pz4*, Pz12*, Pz5*).

La nuova configurazione della rete di monitoraggio acque sotterranee della discarica sarà:

- pozzi di monte: Pz1, Pz2*, Pz3*, Pz12*;
- pozzi di valle: Pz4*, Pz5*, Pz10, Pz6, Pz7, Pz8, Pz9, Pz11, Pz16.

ALLEGATO TECNICO 2

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (documento di riferimento trasmesso con nota prot. n. 2017 AMB 000945-P del 5/4/2017)

PREMESSA

A seguito dell'attuazione degli interventi previsti nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il piano di monitoraggio dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore (attraverso il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni - SME);
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni è la componente principale del piano di controllo dell'impianto e quindi del più complessivo sistema di gestione ambientale di un'attività IPPC che, sotto la responsabilità del Gestore, assicura, nelle diverse fasi di vita di un impianto, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente. Il SME di una attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione dello SME e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi.
2. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguiti i criteri e le metodiche riportati nell'Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372" L'utilizzo di metodiche elaborate da organismi scientifici (UNI, CEN, ISO, ASTM, EPA) in sostituzione di quelle prescritte da disposizioni normative – purché assicurati dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica - deve essere concordata con il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo. Le metodiche vengono concordate con il Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo; eventuali modifiche devono essere comunicate all'Arpa Dipartimento Provinciale di Cuneo, per le valutazioni del caso;
3. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
 - registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici. Quest'ultimi devono contenere almeno le seguenti informazioni: l'identificazione univoca del certificato analitico e una identificazione su ogni pagina, la descrizione dettagliata del campione sottoposto ad analisi, il riferimento alle procedure di campionamento adottate, la data del ricevimento del campione e la data di esecuzione della prova, il luogo del campionamento, l'identificazione del metodo utilizzato, i risultati analitici con le unità di misura, dichiarazione di conformità ove necessaria, la firma di tecnico abilitato iscritto all'Ordine e/o Albo. Modifiche ai rapporti di prova dopo l'emissione devono essere eseguite soltanto attraverso l'emissione di un ulteriore documento che dia evidenza della modifica;
 - trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1;
4. Fatto salvo quanto previsto nei piani di intervento per le singole matrici, riportati nel presente allegato, ogni superamento di limite o anomalia rispetto alle indicazioni della tabella riassuntiva dei dati di monitoraggio deve essere comunicato alla Provincia, al Dipartimento

Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Comune di Villafalletto, non oltre 15 giorni dopo la conclusione delle analisi o l'effettuazione delle misure;

5. Tutti i dati relativi al monitoraggio, prescritti dal presente allegato tecnico e organizzati in forma chiara ed utilizzabile, devono essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Comune di Villafalletto, unitamente alla relazione di cui al punto 6. Qualora i controlli evidenziassero superamenti dei limiti previsti dal presente allegato tecnico e/o anomalie, l'inoltro dovrà essere effettuato contestualmente e comunque non oltre 15 gg dalla conclusione delle analisi o dall'effettuazione delle misure;
6. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune di Villafalletto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
 - a) contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - b) contenere i certificati analitici relativi ai campioni analizzati, alle misure effettuate, nonché altre certificazione attestanti l'effettuazione e la conformità dei monitoraggi prescritti.
 - c) comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
 - d) contenere una relazione interpretativa dei risultati ottenuti, suddivisa per matrice.

La relazione deve altresì contenere i seguenti dati riferiti all'anno precedente:

- quantità e caratteristiche dei rifiuti smaltiti;
- quantitativo dei materiali utilizzati per la copertura giornaliera e finale delle celle;
- volumetria residua disponibile;
- bilancio idrico del percolato (produzione in m³/anno), da correlare con i dati e parametri meteorologici, nonché sistemi utilizzati e quantitativi inviati annualmente (in m³) a trattamento/smaltimento;
- quantità di gas prodotto ed estratto (Nm³/anno) ed eventuale recupero di energia (KWh/anno);
- risultati analitici dei monitoraggi delle matrici ambientali, delle emissioni e di tutte le verifiche prescritte dal D.Lgs. 36/03 e di quelle contenute nel presente provvedimento, corredati dalle necessarie interpretazioni e valutazioni dei risultati ottenuti, nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate nel presente allegato.

7. A corredo dell'istanza di rinnovo o di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.

I punti di emissione, scarico e di monitoraggio indicati nel Piano sono riferiti alla Tavola n. 14 ter agosto 2015 "Planimetria punti di emissione, monitoraggi e presidi ambientali" contenuta nel piano di monitoraggio e controllo aggiornamento aprile 2017.

DESCRIZIONE	Punti monitoraggio (num. e/o identificazione)	Q.tà annue per punto	Frequenza	PARAMETRI ANALIZZATI	NOTE
12 - CARATTERIZZAZIONE COMBUSTIBILE DA RIFIUTI					
Combustibile solido secondario					Assogettato a quanto previsto nella Procedura di campionamento, analisi e valutazione di conformità - aprile 2017
			annuale	Umidità totale, PCl, Cloro totale, Arsenico, Mercurio, Cadmio, Tallo, Cobalto, Cromo, Rame, Manganese, Nichel, Piombo, Antimonio, Vanadio	
13 - CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO DISCARICA					
Rifiuti solidi urbani a valle raccolta differenziata che usufruiscono di deroga al trattamento	1	2	semestrale	Analisi merceologica	
19.12.12 – sottovaglio + bioessiccato non sottoposto a raffinazione + scarti raffinazione separatore aerallucio	1	4	trimestrale	Indice di respirazione	Calcolato come media annua di almeno quattro campioni e con tolleranza su singolo campione, non superiore al 20%.
19.05.01 parte dei rifiuti urbani non compostata e simili					
19.05.03 compost fuori specifica					
19.12.12 – sottovaglio + bioessiccato non sottoposto a raffinazione + scarti raffinazione	1	1	annuale	Sostanza secca PCB, diossine, furani, inquinanti organici persistenti di cui al Reg. (CE) n. 850/2004, test di cessione	Determinazioni effettuate su un campione medio delle tre

DESCRIZIONE	Punti monitoraggio (num. e/o identificazione)	Q.tà annue per punto	Frequenza	PARAMETRI ANALIZZATI	NOTE
separatori aeraulico				previsto dal D.M. 27.09.2010 e smi	frazioni di scarto
19.08.02 – rifiuti dall'eliminazione della sabbia	1	1	annuale	Sostanza secca, sostanza organica, TOC, azoto totale, pH, test di cessione previsto dal D.M. 27.09.2010 e smi	
17.05.04 – terre e rocce da scavo	Lotti omogenei di provenienza	1	annuale	TOC, pH, PCB, diossine, furani, inquinanti organici persistenti di cui al Reg. (CE) n. 850/2004, test di cessione previsto dal D.M. 27.09.2010 e smi	Per lotto omogeneo di provenienza è da intendersi ogni singolo contenitore. In caso di terre e rocce provenienti da siti contaminati il lotto omogeneo di provenienza dovrà coincidere con ogni sito di provenienza.
13 - ULTERIORI CARATTERIZZAZIONE DI RIFIUTI/MATERIALI IMPIEGATI COME COPERTURA E INFRASTRATO					
17.05.04 – terre e rocce da scavo	Lotti omogenei di provenienza	1	annuale	Scheletro, calcare totale, calcare attivo	Per lotto omogeneo di provenienza è da intendersi ogni singolo contenitore di terre e rocce da scavo, siano esse classificate come rifiuti che gestite nell'ambito dell'art. 186. In caso di terre e rocce gestite come rifiuti provenienti da siti contaminati il lotto omogeneo di provenienza dovrà coincidere con ogni sito di provenienza.
Terre e rocce da scavo in condizione di esclusione dalla normativa rifiuti ai dell'art. 186 del D.L.vo 152/2006	Lotti omogenei di provenienza	1	annuale		
Materiali da recupero rifiuti inerti	Lotti omogenei di provenienza	1	annuale	Allegato C5, Circolare del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205	
Terre e rocce da scavo in condizione di esclusione dalla normativa rifiuti ai dell'art. 186 del D.L.vo 152/2006	Lotti omogenei di provenienza	1	annuale	Tabella 4.1, Allegato 4 DM 10.08.2012 n. 161	
14 - USO DELL'ENERGIA					
Consumo di energia elettrica da rete	Contatore	4	Trimestrale	MWh	
Consumo di energia elettrica per bioessiccazione	Contatore	4	Trimestrale	MWh	
Consumo di energia elettrica per raffinazione	Contatore	4	Trimestrale	MWh	
Consumo di combustibile per riscaldamento	1	4	Trimestrale	Metri cubi	Attualmente non si utilizza combustibile per il riscaldamento.